



Milano, 24 giugno 2013

**INARCASSA- Informativa giugno 2013**

La questione dei versamenti, dovuti a titolo di contributi integrativi (c.i.), a Inarcassa da professionisti, società di ingegneria, società general contractors è stata oggetto di richieste di chiarimenti da parte di alcuni nostri associati anche a seguito delle prescrizioni contenute nella Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013) ove viene posto l'obbligo di versare il c.i. anche per le attività esplicate e generanti volume d'affari all'estero.

I punti sui quali esistono incertezze interpretative si possono così riassumere:

1. Quali attività sono soggette ai versamenti richiesti da Inarcassa sulla base di una iscrizione indicata come "dovuta".
2. Quali professionisti e/o società di capitali ovvero altre sono tenute a detta iscrizione.
3. Quali sono gli ambiti territoriali di esercizio di queste attività inclusi ovvero esclusi dalla corresponsione di detti versamenti.

Le posizioni di Inarcassa, salvo diverse interpretazioni, stante la genericità delle risposte fornite dalla stessa in diverse occasioni sono così riassumibili:

- a. Il Regolamento Generale di Previdenza 2012 riscontrabile sul sito Inarcassa sembra fornire una risposta all'apparenza indubitabile.  
Le regole sono dettate dal Capo I – Iscrizione, Obblighi Dichiarativi e Contributivi.  
L'art. 2.1 indica chiaramente chi sia tenuto all'iscrizione, quali siano le attività assoggettabili, nonché i termini per la dichiarazione annuale.  
Gli artt. 2.3 e 2.4 indicano le sanzioni.  
L'art 2.6 infine indica modalità e fonti di assunzione delle informazioni da parte di Inarcassa.  
Gli artt. 5.1, 5.2 e 5.5 riferiscono del c.d. Contributo Integrativo.  
In effetti le previsioni citate determinano il campo di applicazione della normativa con riferimento ai quesiti 1 e 2 di cui sopra.  
Il tenore delle lettere e risposte prodotte da Inarcassa, sebbene "prudenti", ripercorre senza nulla aggiungere la via tracciata dal Regolamento.  
Pertanto in ambito di attività assoggettabili così definite, appare improbabile il successo di una azione di resistenza "tout court".  
Un aiuto nel circoscrivere le attività assoggettabili sembra venire dalla risposta della Direzione Generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 2002 che puntualizza come "solo con riferimento all'attività preordinata all'elaborazione dei documenti, per i quali è espressamente obbligatoria la sottoscrizione del professionista iscritto all'Albo, deve enuclearsi il corrispettivo ai fini contributivi".



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

Tema ripreso nella recente (marzo 2013) riunione del Gruppo Ingegneria di ANCE Pesaro (Confindustria Pesaro Urbino) nel sottolineare il principio della “scarnificazione delle attività professionali”.

A ben leggere anche le risposte fornite da Inarcassa in diverse occasioni (cfr risposte a: SKEM@SRL, marzo 2012; professionista, gennaio 2013; a QUOSIT, maggio 2013) ripropone lo stesso schema quando riporta al terzultimo capoverso che “la sola registrazione di una società di ingegneria negli archivi di Inarcassa non comporta alcun obbligo contributivo in caso di mancanza di corrispettivi relativi alle suddette attività professionali” intese come “studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnica-economica o studi di impatto ambientale”.

- b. Diversa la situazione per l’ambito territoriale di esercizio delle attività definite e relativa assoggettabilità.

Infatti con la Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013) viene posto l’obbligo di versare il c.i. anche per le attività esplicitate e generanti volume d’affari all’estero.

Tale obbligo graverebbe a partire dal 1/1/2013.

Questa circostanza solleva da “accelerazioni d’urgenza” stante i termini della dichiarazione a Inarcassa dovuta al 31 ottobre per il volume d’affari generato nell’anno precedente.

Pertanto, dato l’obbligo decorrente dal 1/1/2013, la dichiarazione per l’anno in corso sarebbe dovuta al 31/10/2014, anche se il calcolo dovrebbe essere anticipato a giugno 2014 per permettere il versamento della prima rata.

- c. Infine occorre precisare che è attualmente in vigore protocollo siglato da Inarcassa e Animp in data 17/3/2010 che regola la materia per le società di capitali “General Contractor” ovvero di “Engineering & Contracting” associate ad Animp e che hanno aderito a detto protocollo.

In esso si definiscono i criteri di appartenenza alla categoria e viene determinata la base imponibile ex art. 23.2 dello Statuto di Inarcassa con riferimento al volume di affari Italia.

Per quanto riguarda il “punto b” si segnala che Animp ha richiesto chiarimenti a Inarcassa, vedasi lettera del Presidente, ing. Nello Uccelletti del febbraio 2013 e che, anche a seguito delle interazioni sull’argomento tra Animp e Oice è stata sollevata interrogazione in Commissione Lavoro dall’On. Laura Garavini, ora formalizzata in Parlamento, avente ad oggetto richiesta di “eliminazione degli effetti penalizzanti e anticompetitivi della novella fiscale rispetto agli adempimenti di professionisti e società di ingegneria e architettura che operano all’estero”

Restiamo in attesa degli esiti.

Ing. Pierino Gauna – Consigliere Animp

Avv. Guido Maglionico – Servizio Legale Animp

Allegato: Regolamento Generale di Previdenza 2012- Inarcassa

20154 MILANO - Via Tazzoli, 6- tel. 0267100740 - fax 0267071785  
e-mail: [anna.valenti@animp.it](mailto:anna.valenti@animp.it)

---

Costituita in Milano il 25 giugno 1975

---

*Socio Fondatore della Federazione dell’Impiantistica Italiana - Federprogetti*